

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2310

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRUNO

Istituzione e regolamentazione della figura  
professionale del mediatore familiare

*Presentata il 17 aprile 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — A tutti è noto come la famiglia e le politiche che la riguardano siano attualmente al centro di un dibattito che coinvolge la struttura stessa della società. E innegabile che la fisionomia della famiglia italiana sia notevolmente mutata rispetto a qualche decennio fa, dovendosi prendere atto del sostanziale rinnovamento del nucleo familiare sempre più spesso costituito anche da unioni di fatto. Tuttavia la famiglia rappresenta ancora la cellula primaria della società e la Costituzione le riconosce indubbiamente alcune tutele garantendo la protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù. L'altra faccia di questa forma di tutela è costituita dall'attribuzione, in capo alla famiglia, del diritto-dovere di educare e istruire i figli, anche quelli nati al di fuori del matrimonio. Se tuttavia si passa dalla garanzia costituzio-

nale al piano della legislazione ordinaria, ci si rende conto che, nel momento di crisi del rapporto coniugale, quello cioè che porta alle separazioni e ai divorzi, la normativa appare carente.

Nonostante le cause di separazione e di divorzio siano in continua crescita (nel 1995 ogni 1.000 matrimoni si contavano 158 separazioni e 80 divorzi, nel 2011 si è arrivati a 311 separazioni e 182 divorzi, nella maggior parte dei casi consensuali: nel 2011 si sono conclusi in questo modo l'84,8 per cento delle separazioni e il 69,4 per cento dei divorzi; il 72 per cento delle separazioni e il 62,7 per cento dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante il matrimonio) e la loro definizione abbia tempi lunghi, stimati mediamente in 135 giorni per i procedimenti consensuali, in 1.085 giorni per la separazione giudiziale e in 631 giorni per il

divorzio con rito contenzioso, con costi che possono lievitare vertiginosamente.

Per ovviare all'inevitabile logoramento psicologico ed economico che le cause di separazione e di divorzio così lunghe procurano, negli ultimi tempi si sta diffondendo in Italia la pratica, già presente in molti altri Paesi, della mediazione familiare, che ritengo vada incentivata e disciplinata.

La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari quando queste sono fortemente conflittuali, realizzato con l'aiuto di una terza persona il mediatore familiare che, dunque, deve essere un professionista altamente qualificato e formato per poter facilitare la comunicazione tra i due *partner*, rimanendo estraneo, terzo e imparziale. Ponendosi in una posizione neutrale, egli non giudica l'adeguatezza delle proposte dei genitori e non fornisce una soluzione ai problemi, ma si limita a favorire forme di cooperazione, stimolando i *partner* nell'esplorazione di soluzioni innovative e personalizzate e nella negoziazione delle questioni relative alla separazione, affinché essa avvenga nel modo più sereno possibile per la salvaguardia della prole.

Nel nostro ordinamento la mediazione familiare ha fatto ingresso molto timidamente; è tuttora, inadeguatamente praticata e scarsamente incentivata da una legge, quella sull'affidamento condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54) che non prevede un passaggio obbligatorio, non solo formale, presso un centro di mediazione familiare, pubblico o privato, ove le coppie in crisi possano acquisire le informazioni sugli obiettivi, sulle finalità e sulle risorse della mediazione familiare, che permetta loro di valutare consapevolmente le potenzialità di tale percorso, fermo restando il carattere della volontarietà che connota, poi, l'accesso alla mediazione familiare.

Questo è in totale contrasto con le istanze europee, che sin dagli anni novanta hanno promosso il ricorso alla mediazione familiare come strumento idoneo non solo alla soluzione, ma anche alla prevenzione

dei conflitti familiari. La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge n. 77 del 2003, all'articolo 13, impegna i Paesi firmatari a promuoverne l'effettiva praticabilità: « Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonché la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti ». Allo stesso modo, la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa n. 616 R(98)1 del 21 gennaio 1998 ne ha caldeggiato presso i Paesi membri l'introduzione e la promozione.

La presente proposta di legge si propone di integrare la (scarsa) legislazione vigente in materia di mediazione familiare, individuando nel mediatore una figura altamente specializzata abilitata all'esercizio della professione forense e iscritta all'albo professionale, con esperienza pluriennale nel settore del diritto di famiglia, e in possesso del titolo di mediatore familiare conseguito al termine di un percorso formativo biennale. Tale formazione specialistica costituisce una sicurezza per gli utenti in ordine alla competenza e alla professionalità del mediatore.

In particolare, la qualifica di avvocato, propedeutica a quella di mediatore familiare, assicura che l'accordo stipulato, anche se riguardante spazi diversi e autonomi rispetto a quelli processuali, può essere presentato al tribunale per l'omologazione.

Il mediatore familiare, inoltre, assicura la garanzia del segreto professionale e la completa autonomia dall'ambito giudiziario e si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un progetto di separazione il più funzionale possibile alla salvaguardia degli interessi della prole.

Nell'articolo 1 si segnalano i motivi di interesse per lo Stato alla promozione e alla diffusione della mediazione familiare, nell'articolo 2 si istituisce e definisce la

figura professionale del mediatore familiare e si stabilisce l'obbligo per il giudice di segnalare ai coniugi o alle coppie di fatto la possibilità di adire alla mediazione. Con l'articolo 3 si stabiliscono i requisiti formativi e curriculari di cui si è già trattato. L'articolo 4 istituisce l'albo dei

mediatori familiari, l'articolo 5 rimanda a un regolamento del Ministro della giustizia la disciplina relativa all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo nonché la tenuta dello stesso. L'articolo 6 prevede l'omologazione dell'accordo raggiunto in sede di omologazione familiare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Principi generali).*

1. Lo Stato, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, al fine di dare attuazione all'articolo 13 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, e in conformità a quanto previsto dalla raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa n. 616 R(98)1 del 21 gennaio 1998 e dall'articolo 155-*sexies* del codice civile, riconosce la funzione sociale e l'importanza della mediazione familiare e provvede a disciplinare la figura professionale del mediatore familiare e a definirne il processo formativo e gli ambiti professionali e operativi.

## ART. 2.

*(Istituzione e definizione della figura professionale del mediatore familiare).*

1. È istituita la figura professionale del mediatore familiare. Il mediatore familiare è un professionista qualificato, terzo, neutrale, indipendente ed equidistante dalle parti, il quale si adopera, nella garanzia della riservatezza, affinché le parti elaborino un accordo di separazione finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari, in previsione o a seguito della decisione irreversibile di interrompere il rapporto di coniugio o di convivenza, in modo duraturo e reciprocamente accettabile, a seguito del libero consenso di entrambe le parti, per la salvaguardia dei figli, nel quale siano chiaramente indicati i termini della cura, dell'educazione e della responsabilità verso i figli minori. Il mediatore familiare ha facoltà di intervenire, anche

in seguito, su sollecitazione di una delle parti, qualora i termini dell'accordo non siano rispettati o siano mutate le condizioni che li hanno dettati. È fatto obbligo al giudice di informare le parti che intendano separarsi, divorziare o cessare la propria convivenza, che abbiano figli minori e siano in disaccordo sulla possibilità o sulle modalità di attuazione di un affidamento condiviso, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, fatti salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori.

2. Il mediatore familiare è tenuto a osservare il codice deontologico redatto ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

#### ART. 3.

##### *(Requisiti della figura professionale del mediatore familiare).*

1. Per l'esercizio dell'attività di mediatore familiare è necessario essere in possesso dell'abilitazione alla professione forense e dell'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, avere un'esperienza pluriennale nel settore del diritto di famiglia e aver conseguito il titolo di mediatore familiare al termine di un percorso formativo biennale presso istituti abilitati e accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

#### ART. 4.

##### *(Istituzione dell'albo professionale dei mediatori familiari).*

1. È istituito l'albo professionale dei mediatori familiari di seguito denominato « albo ».

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

3. Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine professionale dei mediatori familiari. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

4. È istituita la Commissione nazionale per la mediazione familiare, posta sotto la vigilanza del Ministro della giustizia, che provvede a redigere il codice deontologico, a stabilire le tariffe, provvedendo al loro costante aggiornamento, e a monitorare sull'esercizio della professione.

ART. 5.

*(Modalità di iscrizione, di tenuta e di cancellazione dall'albo).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le norme relative all'iscrizione, alla tenuta e alla cancellazione dall'albo.

ART. 6.

*(Omologazione dell'accordo di separazione).*

L'accordo di separazione raggiunto in sede di mediazione familiare sottoscritto dalle parti e dal mediatore familiare e, se nominati, dagli avvocati delle stesse parti, è presentato al tribunale per l'omologazione.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0022080\*